



N. 15 del 27/04/2023

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARIFFA SUI RIFIUTI A CORRISPETTIVO (TARIP)

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Arch. Cominato Marco
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa
(atto sottoscritto digitalmente)

[] Immediatamente eseguibile

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 18:05, nella Sala Consiliare di Piazza Marconi, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Arch. Cominato Marco, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa.

Eseguito l'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	COMINATO MARCO	Sindaco	X
2	MARCATO ELISA	Vicesindaco	X
3	ZEBELLIN FLAVIO	Consigliere	X
4	BONSEMBIANTE CHIARA	Consigliere	X
5	VITALE ROSSELLA	Consigliere	X
6	NALESSO LUCIO	Consigliere	X
7	MION MATTEO	Consigliere	X
8	PASQUALIN FRANCESCO	Consigliere	X
9	BOSCARO LORENZINO	Consigliere	X/g
10	STOFFELLA MARCO	Consigliere	X
11	NALETTI RICCARDO	Consigliere	X
12	ALLEGRI ELENA	Consigliere	X
13	BALDAN FEDERICA	Consigliere	X
		12	1

Si dà atto della presenza dell'Assessore Esterno Andrea Martellato.

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: PASQUALIN FRANCESCO, ALLEGRI ELENA, BALDAN FEDERICA

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

– PROPOSTA DI DELIBERA –

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARIFFA SUI RIFIUTI A CORRISPETTIVO (TARIP)

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27/10/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale denominato “Venezia Ambiente” istituito a norma della L.R. 52/2012, cui appartiene anche il Comune di Fiesso d’Artico;
- al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente competono “*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo*”;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2018 è stato approvato il “Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip” successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 29.06.2021;

Atteso che il Gestore del servizio VERITAS SpA, in accordo con la Direzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha segnalato la necessità di un adeguamento del “Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip”, di cui in premessa, ai recenti provvedimenti normativi, con particolare riferimento all’art.24, comma 4, del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF (TQRif) – deliberazione Assemblea di Bacino n.4 del 5 aprile 2023;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino prot. 422 del 5/4/2023 ad oggetto “*Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della Deliberazione Arera 15/2022/R/RIF (TQRif) - deliberazione Assemblea di Bacino n. 4 del 5 aprile 2023*” con la quale è stata trasmessa la Delibera dell’Assemblea del Bacino n. 4/2023 che fornisce uno specifico atto di indirizzo per l’Adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi del suddetto Piano Regionale e della citata Deliberazione ARERA n. 15/2022, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico;
2. Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani;
3. Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature;
4. Riscossione;
5. Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria;
6. Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi *il quale così recita "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

RITENUTO di procedere - con decorrenza 1° gennaio 2023 - alla modifica del vigente regolamento "Tariffa a corrispettivo TARIP" secondo gli indirizzi stabiliti con la citata Delibera dell'Assemblea del Bacino n. 4 del 5/4/2023 trasmessa con nota acquisita al prot. 4739 del 06/04/2023;

Visti gli articoli da modificare riportati nell'allegato di raffronto sub A) e l'apposito schema di regolamento, allegato sub.B) al presente provvedimento;

Visto il parere del Revisore del Conto, allegato C);

DATO ATTO che non è necessaria la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del MEF prevista dall'art.15 bis del D.L. 34 del 2019 per le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, in quanto la TARIP è una tariffa, ha natura corrispettiva e non tributaria come precisato anche nella Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019;

Visto il D. Lgs. 267/2000 successivamente modificato e integrato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di apportare al Regolamento tariffa a corrispettivo - Tarip, approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2019 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n.31/2021, le modifiche come riportate nell'allegato alla presente sub lett. A);
- 3) di dare atto che il Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip, dopo le modifiche di cui al precedente punto, risulta come da allegato sub lett. B) al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che le modifiche di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 2023.

– IL CONSIGLIO COMUNALE –

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

SENTITO il Sindaco il quale cede la parola al Vice Sindaco Elisa Marcato per l'illustrazione della proposta in discussione.

Il Vice Sindaco spiega che si tratta di modifiche al Regolamento comunale richieste da Veritas e dal Consiglio di Bacino sulla base delle indicazioni e degli indirizzi contenuti nella delibera Arera n. 15/2022. Il Vice Sindaco illustra sinteticamente le modifiche apportate e gli articoli modificati.

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti = n.12

Votanti = n. 12

Voti favorevoli = n. 8

Voti contrari = n. 0

Astenuti = n. 4 (Stoffella, Naletto, Baldan. Allegri)

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO TARIFFA SUI RIFIUTI A CORRISPETTIVO (TARIP)”, così come presentata;

Comune di Fiesso d'Artico
Città Metropolitana di Venezia

**PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA MODIFICA AL REGOLAMENTO TARIFFA
SUI RIFIUTI A CORRISPETTIVO (TARIP) di cui alla proposta di consiglio n. 16 del
14.04.2023**

VISTO IL CONTENUTO:

- dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

dell'art. 1 comma 668 della L. 147/2013 a termini del quale i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono, con regolamento di cui all'art. 52 d.lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, sebbene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO:

- che con la delibera nr. 53 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha istituito il regolamento per la gestione della tariffa rifiuti puntuale ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997 come successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 29.06.2021;
- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha proposto delle modifiche al vigente regolamento comunale al fine di allinearsi a disposizioni normative sopravvenute giusta deliberazione Arera n. 15/2022;

VISTO:

- che il Comune di Fiesso d'Artico ha predisposto la proposta di modifica del regolamento Tarip con allegate le singole modifiche puntuali e un raffronto di cambiamenti da approvare;
- della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Modifiche al Regolamento Tariffa sui rifiuti a corrispettivo - Tarip*" sulla quale è stato apposto parere di regolarità tecnica e contabile favorevole da parte della responsabile del servizio finanziario, che sarà oggetto di approvazione nella prossima seduta consiliare;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto "*Modifiche al Regolamento Tariffa sui rifiuti - Tarip*".

Letto, approvato e sottoscritto

Fiesso d'Artico, 18 aprile 2018

IL REVISORE
Dott. Claudio Piccin
(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea di Bacino secondo l'iter di cui al primo comma dell'art. 7.
L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avvengono secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.
2. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo o preconsuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.
3. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.
4. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.
5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano recuperabile prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, non comprendente il costo del trattamento del rifiuto prodotto che viene tariffato come da presente Regolamento rientrando tra i costi del PEF.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene **approvato secondo l'iter di cui al primo comma dell'art. 7.**
2. L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avvengono secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.
3. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo o preconsuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.
4. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.
5. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.
6. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano recuperabile prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, non comprendente il costo del trattamento del rifiuto prodotto che viene tariffato come da presente Regolamento rientrando tra i costi del PEF.

--	--

Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. Come deliberato dall'Assemblea di Bacino, l'approvazione finale del Piano Economico Finanziario (PEF) dei singoli Comuni che applicano la tariffa TARIP è di competenza dell'Assemblea di Bacino, in quanto spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012, la determinazione della tariffa da applicare per la copertura dei costi del PEF. L'approvazione finale dei PEF dei singoli Comuni in regime TARIP da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dai rispettivi Consigli Comunali, sulla proposta di PEF avanzata dal Gestore, redatta secondo il Modello di PEF standard di Bacino d'intesa con l'Amministrazione Comunale e integrata con i costi di diretta competenza del Comune. La delibera del Consiglio Comunale di adozione del PEF di un'annualità deve essere adottata entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio Comunale.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del PEF proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

2. L'approvazione del Piano Tariffario dei singoli Comuni che applicano la TARIP è competenza del Consiglio di Bacino ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012. L'approvazione del Piano tariffario da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dal Consiglio Comunale, sulla proposta di Piano tariffario avanzata dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale, redatta secondo lo Schema standard di Piano Tariffario TARIP elaborato dal Bacino.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del Piano Tariffario proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire

Art. 7 Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
2. L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.

<p>ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.</p>	
<p>Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. 2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. 3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 30 ter del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. 4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico. 5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per 	<p>Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. 2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. 3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013 e disciplinata dall'art. 30 ter del presente Regolamento. 4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico. 5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi

	<p>specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.</p> <p>9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.</p>
--	---

Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 secondo periodo, avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con metodo parametrico, la sua riduzione per avvio a riciclo avviene, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani differenziati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza stessa sulla base del metodo parametrico utilizzato ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.

L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.

2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o

	<p>codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;</p> <p>b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</p> <p>c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</p> <p>d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</p> <p>e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.</p>
--	--

Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature

1. La comunicazione iniziale deve essere presentata entro 60 gg. dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi dal Gestore gratuitamente a disposizione degli interessati. Contestualmente, salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Vd art. 26 c. 2.

Art. 37 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature

1. La comunicazione di **inizio occupazione o detenzione di locali o di aree scoperte** deve essere presentata **entro 30 gg. solari** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita comunicazione di variazione.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate **entro 90 gg. solari** dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 30 bis del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali

4. La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro i 60 giorni successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile.
5. La mancata presentazione della comunicazione di attivazione entro i termini di cui al presente articolo, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo (anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 eccezion fatta in ipotesi di doppia imposizione sullo stesso immobile).
6. La mancata presentazione della comunicazione di cessazione o di variazione entro i termini di cui sopra, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della comunicazione di cessazione o variazione. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
7. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione sullo stesso immobile, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile, quando lo stesso risulti occupato da altro soggetto.
8. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
9. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavi elettroniche o badge) concesse in comodato d'uso gratuito (anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione

convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.

7. La comunicazione **di cessazione** deve essere presentata **entro i 90 gg. solari** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARIP non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 15 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.
8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la

puntuale) debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, in caso contrario verranno addebitati all'utenza € 25,00 (venticinque), a contenitore o chiave elettronica o badge, a titolo di risarcimento del danno subito dal Gestore. Unica eccezione si ha nei casi di cessazione o attivazione contestuali di seguito indicati. Al momento di presentazione all'ufficio utenza della "comunicazione di cessazione" l'utente DEVE ALTERNATIVAMENTE:

- a. allegare "verbale di avvenuta restituzione" firmato dagli addetti del Gestore;
 - b. richiedere il ritiro a domicilio autorizzando il Gestore ad addebitargli il costo di € 15,00 (quindici) + IVA di legge nella fattura finale di conguaglio;
 - c. impegnarsi a consegnarli al Centro di Distribuzione contenitori prima di procedere alla cessazione del contratto, pena l'addebito di € 25,00 (venticinque), a contenitore (o altra attrezzatura concessa in uso);
 - d. dichiarare nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza che non deve essere fuori del Comune di Fiesso d'Artico:
10. Salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4 (case a disposizione) e all'art. 31 (compostaggio domestico) e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art.16.
- Agli utenti non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento del RUR

dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.

13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui all'art. 41 del presente Regolamento.
14. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Gestore; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste agli utenti.
15. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

<p>oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile afferente il RUR, attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi di cui all'art.16. Gli utenti non domestici possono altresì non richiedere strumenti per il conferimento di rifiuti differenziati, diversi dal RUR.</p>	
--	--

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il gestore riscuote la tariffa sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) o per mail ordinaria, al recapito indicato nella comunicazione regolare fattura sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge. Il versamento è effettuato con bollettino postale ovvero secondo altre modalità offerte dal gestore, domiciliazione bancaria/postale etc., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in n. 3 (tre) rate quadrimestrali con scadenza 31/3, 31/7 e 30/11. Eccezionalmente sentito il soggetto Gestore, la Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza Veritas S.p.A. avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare tramite ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (primi tre articoli) in abbinata con le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973 (articoli da 49 a 86).
5. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi e delle spese afferenti l'attività di recupero, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni

Art. 42 Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio in essere.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. **Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno**, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui si riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.
4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^a rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.
5. **Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.**
6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.
7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del

<p>dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.</p>	<p>pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p>
	<p>Art. 42 bis Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 45, comma 1 del presente Regolamento: <ol style="list-style-type: none"> a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente; c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio fatturato negli ultimi due anni. 2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura. 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate: <ol style="list-style-type: none"> a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore. 6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

	<p>7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p>
--	--